II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 1973

che istituisce misure di salvaguardia applicabili all'esportazione di frumento duro fuori della Comunità

(73/236/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73 (2), in particolare l'articolo 20, paragrafo 2,

considerando che, in data 3 agosto 1973, la Repubblica francese ha chiesto alla Commissione di adottare misure di salvaguardia all'esportazione di frumento duro fuori della Comunità ;

considerando che i prezzi praticati sul mercato mondiale per il frumento duro sono in costante aumento negli ultimi mesi e oltrepassano attualmente in misura superiore al 20 % il livello del prezzo indicativo stabilito per tale prodotto ;

considerando che nel settore del frumento duro la Comunità è fortemente deficitaria ; che pertanto essa dipende da importazioni in provenienza dai paesi terzi ; che, fra questi ultimi, uno dei principali fornitori della Comunità ha gia istituito misure di divieto delle esportazioni ;

considerando che questa situazione deficitaria della Comunità costituisce il motivo per cui le esportazioni di frumento duro sono sempre state estremamente rare ; che negli ultimi giorni, tuttavia, sono state presentate in Francia domande di titoli d'esportazione per quantitativi non trascurabili del prodotto in parola ; che ciò dimostra che il livello dei prezzi praticati sul mercato mondiale stimola gli operatori comunitari, anche senza l'incentivo di una restituzione, a smaltire fuori della Comunità il frumento duro in loro possesso ;

considerando che, se questa tendenza persiste, il mercato comunitario rischia gravi perturbazioni, sia sul piano degli approvvigionamenti, come sul piano dei prezzi, i quali a causa delle esportazioni minacciano di aumentare ;

considerando che da tutti gli elementi sopra descritti emerge che le esportazioni rischiano di pregiudicare il conseguimento degli obiettivi indicati all'articolo 39, paragrafo 1, del trattato, e in particolare alle lettere c), d) ed e) di detto paragrafo ; che, più particolarmente, il mantenimento delle esportazioni minaccia di compromettere l'approvvigionamento della Comunità nei prossimi mesi e quindi, indirettamente, di rendere impossibile la fornitura a prezzi ragionevoli ai consumatori comunitari di prodotti trasformati a base di frumento duro ;

considerando che è pertanto necessario adottare con effetto immediato misure particolari che consentano di tutelare gli interessi della Comunità ; che tali misure devono essere adottate nel quadro delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2591/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che definisce le condizioni d'applicazione delle misure di salvaguardia nel settore dei cereali (3) ; che sul mercato prevalgono attualmente

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.
(3) GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 1.

condizioni tali per cui la cessazione del rilascio dei titoli d'esportazione sarebbe idonea a migliorare la situazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per il prodotto di cui all'articolo 1, lettera b), del regolamento n. 120/67/CEE e di cui alla voce 10.01 B della tariffa doganale comune non vengono più rilasciati titoli d'esportazione. Tale disposizione si applica alle domande di titoli depositate, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1373/70 [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1796/73 [2], posteriormente alla data del 4 agosto 1973.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 158 del 20. 7. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 183 del 5. 7. 1973, pag. 1.